

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 16 del 06/03/2025

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Rimborso spese di viaggio del Commissario della Comunità Montana

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)
Favorevole

F.to

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole

F.to

Il responsabile del settore

F.to Ciafrino Francesca

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 12/03/2025 al 27/03/2025 al n. 36 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Simona Magalotti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con Delibera del Presidente della Regione Lazio n. T00035/2021 il sottoscritto Sig. Giovanni Giuliani è stato nominato come Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

Visto il decreto prot. n. 02 del 03.01.2025 del Commissario Straordinario con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo di codesto Ente;

Richiamata:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 30/12/2024 di approvazione dello schema del Dup Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Vista la richiesta di rimborso spese di viaggio presentata dal Commissario Straordinario Liquidatore di questa Comunità Montana per un impegno istituzionale tenutosi a Viterbo;

Appurato che, nel caso di specie, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi "necessitato" in quanto finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie di Commissario Straordinario Liquidatore di questo Ente e per consentire l'agevole ed utile svolgimento della sua funzione;

Richiamata la delibera n. 38 della Sezione autonomie della Corte dei Conti dello scorso 29 dicembre che chiarisce l'inapplicabilità ai Sindaci del tetto di spesa disposto dall'articolo 6, c. 12, del DL n. 78/2010, per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 84 del TUEL, con la conseguenza che tali ultime spese possono essere rimborsate in misura forfettaria, parametrando ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto dall'art. 77-bis, comma 13, del DL n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008;

Ritenuto, pertanto, per le considerazioni che precedono, di procedere a liquidare le spese di viaggio sostenute dal Commissario Straordinario Liquidatore per l'impegno istituzionale tenutosi a Viterbo;

Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

DETERMINA

1. Di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi di cui in narrativa a favore del Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, la somma di €. 22,32 quale rimborso delle spese di viaggio sostenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
2. Di imputare l'onere complessivo di €. 22,32 sul cap. 10110305 del bilancio corrente esercizio finanziario;
3. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

☒non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

☒non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.
